



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO

per l'esercizio del potere di annullamento, revoca e sospensione d'ufficio degli atti illegittimi o infondati concernenti i tributi comunali

(AUTOTUTELA)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 – Organi competenti _____	3
Articolo 3 - Autotutela _____	3
Articolo 4 – Vigenza e norme finali _____	4

Articolo 1- Oggetto

1. Il Comune di Alba, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di entrate tributarie, disciplina l'esercizio del potere di annullamento o di revoca d'ufficio degli atti illegittimi o infondati concernenti i tributi comunali ovvero il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato, al fine di assicurare la gestione delle entrate comunali aventi natura tributaria secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. I Funzionari competenti all'esercizio dell'autotutela di cui al successivo articolo 2, anche se a stretto rigore hanno il potere ma non il dovere giuridico di ritirare o sospendere gli effetti dell'atto viziato, non possiedono potestà discrezionale di decidere a piacimento se correggere o meno gli errori contenuti nell'atto medesimo.
3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito:
 - dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
 - dall'art. 2-quater del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656 e s.m.i.;
 - dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Articolo 2 – Organi competenti

1. Il potere di annullamento, revoca e sospensione d'ufficio degli atti illegittimi o infondati spetta al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze e Programmazione.

Articolo 3 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità ovvero disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. L'autotutela è esercitata con provvedimento motivato, i cui estremi devono essere annotati in un "Registro dei provvedimenti". Nel medesimo registro sono annotati gli estremi di tutti i provvedimenti emessi dall'Ufficio, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni, provvedimenti di rimborso o di diniego del medesimo, ecc.

2. Il Funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione;
 - per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato;
 - preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il Funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Articolo 4 – Vigenza e norme finali

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999, per effetto di quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto Legge 26 gennaio 1999, n. 8.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

oo oo oo oo oo